ISTITUZIONE DELL'AGRONOMO DI ZONA E RIORDINAMENTO DEI RUOLI DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Art. 14

Assistenti di economia domestica rurale e relativi compiti

E' istituito il ruolo delle assistenti di economia domestica rurale di cui alla tabella VII annessa alla presente legge. L'assistente di economia domestica rurale ha il compito di svolgere, promuovere ed assistere - secondo le direttive del capo dell'ufficio al quale e' organicamente assegnata - le iniziative dirette a diffondere la conoscenza e l'applicazione nelle campagne delle nozioni di economia domestica rurale, con particolare riguardo alle esigenze di migliorare il tenore di vita delle famiglie contadine. L'accesso alla qualifica iniziale del predetto ruolo si effettua mediante pubblico concorso per esami, al quale sono ammessi i cittadini di sesso femminile in possesso dei requisiti generali prescritti dal testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e del diploma di scuola media di secondo grado, integrato da un titolo di specializzazione in economia, domestica rurale.

Versione in vigore dal 4 gennaio 1962, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dell'agronomo di zona e riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
Estremi	Legge 15 dicembre 1961, n. 1304
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 1961

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-agronomo-di-zona-e-riordinamento-dei-ruoli-del/art-14-assistenti-di-economia-domestica-rurale-e-relativi-compiti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it